
**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA
XEROGRAFICA RICICLATA E NATURALE IN
RISME conforme ai Criteri Ambientali Minimi, ai
sensi dell'Allegato "Criteri Ambientali Minimi
per l'acquisto di carta per copia e carta
grafica", approvato con Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare 4 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 102
del 03 maggio 2013)**

Indice generale

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'operatore economico.....	4
Art. 4 – Caratteristiche e quantitativi dei beni oggetto di fornitura.....	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 7 – Durata del contratto.....	7
Art. 8 – Importo del contratto.....	7
Art. 8 bis – Revisione prezzi.....	8
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto, termini e modalità di consegna.....	9
Art. 10 bis – Esecuzione del contratto.....	9
Art. 11 – Sostituzione di prodotti e gestione dei resi.....	9
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	10
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	11
Art. 15 – Divieto di subappalto.....	11
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	11
Art. 17 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	12
Art. 18 – Sicurezza.....	12
Art. 19 – Elezione di domicilio dell'operatore economico.....	12
Art. 20 – Trattamento dei dati personali.....	12
Art. 21 – Garanzia definitiva.....	12
Art. 22 – Obblighi assicurativi.....	13
Art. 23 – Penali.....	13
Art. 24 – Risoluzione del contratto.....	14
Art. 25 – Recesso.....	14
Art. 26 – Definizione delle controversie.....	14
Art. 27 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Art. 28 – Obblighi in materia di legalità.....	15
Art. 29 – Spese contrattuali.....	15
Art. 30 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	15
Art. 31 – Codice di comportamento.....	15
Art. 32 – Norma di chiusura.....	15

Allegato A – Elenco sedi

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di carta xerografica naturale e riciclata in risme, conforme ai Criteri Ambientali Minimi, ai sensi dell'Allegato "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica", approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 4 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 03 maggio 2013), con le caratteristiche di seguito riportate:

Posizione	Categoria merceologica	Caratteristiche tecniche e unità di misura	Valore	Quantità totali in risme da 500 fogli
1	Carta naturale formato A4	Grammatura: gr/mq Spessore: Micron Bianco ISO (brightness): % Opacità: %	80 ± 4 ≥ 95 ≥ 100 > 89	770
2	Carta naturale formato A3	Grammatura: gr/mq Spessore: Micron Bianco ISO: (brightness): % Opacità: %	80 ± 4 ≥ 95 ≥ 100 > 89	150
3	Carta riciclata formato A4	Grammatura: gr/mq Spessore: Micron Bianco ISO (brightness): % Opacità: %	80 ± 4 ≥ 95 ≥ 77 > 89	15.710
4	Carta riciclata formato A3	Grammatura: gr/mq Spessore: Micron Bianco ISO (brightness): % Opacità: %	80 ± 4 ≥ 95 ≥ 77 > 89	780

2. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate nella tabella all'art. 1, oltre che essere conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'etichettatura, all'importazione e all'immissione in commercio nonché alle specifiche normative di riferimento all'atto della consegna.
2. Tutti i prodotti devono essere esenti da difetti e/o vizi occulti, da rischi per gli utilizzatori ed essere garantiti per un sicuro funzionamento.
3. L'offerente deve offrire tutte le tipologie di carta xerografica in risme richiesta, rispettando descrizioni e caratteristiche indicate.
4. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le diverse sedi comunali, come indicato nell'Elenco sedi, Allegato A, che forma parte integrante del presente Capitolato, nonché presso eventuali ulteriori sedi qualora gli uffici venissero trasferiti e/o nel caso in cui le sedi venissero modificate nel corso della durata del contratto. In quest'ultima ipotesi, sarà in ogni caso cura

dell'Amministrazione fornire con adeguato preavviso gli indirizzi dei nuovi luoghi di consegna.

5. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'operatore economico

1. L'operatore economico, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. L'operatore economico deve garantire le seguenti attività:
 - a) la fornitura di carta xerografica naturale e riciclata in risme secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Capitolato;
 - b) il trasporto;
 - c) la consegna franco destino presso le diverse sedi degli uffici comunali, secondo le modalità indicate all'art. 10 del presente Capitolato, effettuata al piano di ciascuna struttura comunale indicata nell'Allegato A.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione delle norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
4. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

Art. 4 – Caratteristiche e quantitativi dei beni oggetto di fornitura

1. La carta xerografica naturale e riciclata (formati A3 e A4) in risme, oggetto della presente fornitura, deve rispettare le caratteristiche minime e i quantitativi riportati nel prospetto di cui all'art. 1, ed essere conforme ai Criteri Ambientali Minimi, ai sensi dell'Allegato "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica", approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 4 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 03 maggio 2013).
2. La carta in risme deve essere idonea per l'utilizzo di fotocopiatori, stampanti laser o a getto d'inchiostro e fax, per stampa in bianco/nero e a colori, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzo fronte-retro. Deve essere inoltre uniforme e con un buon taglio. Non devono essere utilizzati materiali tali da provocare depositi di polveri nell'alimentatore degli strumenti di ufficio (fotocopiatori, stampanti, fax, ecc.) che possano determinare inceppamenti, usura ed altri malfunzionamenti.
3. La **carta xerografica naturale** in risme deve essere costituita da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa "mista" (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale), nel rispetto delle caratteristiche individuate dai Criteri Ambientali Minimi, ai sensi dell'Allegato "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica", approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 4 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 03 maggio 2013). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.
Deve inoltre essere rispettato il criterio relativo all'utilizzo di sostanza pericolose di cui al punto 5.2.2 dei Criteri Ambientali Minimi

Il possesso delle etichette ecologiche riportate al punto 5.2.1 dei Criteri Ambientali Minimi (tra le altre: Ecolabel europeo e Nordic Swan), certifica la conformità degli articoli offerti ai Criteri Ambientali Minimi.

4. La **carta xerografica riciclata in risme** deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclate, con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso, nel rispetto delle caratteristiche individuate dai Criteri Ambientali Minimi, ai sensi dell'Allegato "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica", approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 4 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 03 maggio 2013). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate. Deve inoltre essere rispettato il criterio relativo all'utilizzo di sostanza pericolose di cui al punto 4.2.2 dei Criteri Ambientali Minimi
Il possesso delle etichette ecologiche riportate al punto 4.2.1 dei Criteri Ambientali Minimi (tra le altre: Ecolabel europeo con percentuale di fibra riciclata superiore o uguale al 70% e Der Blau Engel), certifica la conformità degli articoli offerti ai Criteri Ambientali Minimi.
5. Fermo restando quanto disposto all'art. 10 del presente Capitolato in merito alle tempistiche e alle modalità di consegna, i quantitativi per gli anni 2023 e 2024, previsti in circa la metà del fabbisogno totale, da fornire alle scadenze indicate, verranno comunicati all'atto della stipula del contratto. Per quanto riguarda l'anno 2025, l'Amministrazione si riserva di comunicare i quantitativi da consegnare alle scadenze fissate all'inizio dell'anno, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine fissato per la prima consegna dell'anno 2025.
6. La stazione appaltante, inoltre, con riferimento a ciascuna delle consegne previste, si riserva la facoltà di variare la destinazione e i quantitativi di carta destinati ai singoli uffici, mantenendo comunque inalterato il numero totale di risme oggetto di ciascun ordine, e in ogni caso nei limiti dell'importo contrattuale.
7. L'impresa aggiudicataria si dovrà comunque rendere disponibile, in caso di situazioni urgenti e imprevedibili, ad anticipare eventuali quantitativi rispetto alle consegne previste, anche in luoghi diversi da quelli indicati nell'allegato A, sempre e comunque nel limite dell'importo contrattuale, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione. In ogni caso, tali eventuali richieste saranno trasmesse con congruo preavviso dall'Amministrazione.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
 - b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";

- e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
 - f) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
 - g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
 - h) le norme del codice civile;
 - i) i "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica", approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 4 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 03 maggio 2013).
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e nella richiesta di preventivo e/o nel presente Capitolato, prevalgono quest'ultime.
 4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
 5. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali, si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'Allegato A – Elenco sedi;
 - a.3) l'offerta economica dell'operatore economico;
 - a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante scrittura privata informatica.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il contratto ha la durata di 2 anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto stesso.
2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
3. In conformità all'art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga per la durata pari a 1 anno. La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'operatore economico mediante PEC almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario. L'operatore economico è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'appaltatore possa vantare alcuna pretesa, obbligandosi a rinunciare sin da ora, ad avanzare – nel caso in cui l'Amministrazione non intenda procedere alla suddetta proroga – sia la richiesta di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia pretese economiche o indennizzi di sorta. In sede di eventuale rinnovo, i quantitativi ordinabili e l'importo contrattuale saranno rapportati proporzionalmente ai fabbisogni previsti per la durata del contratto iniziale.
4. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Nell'eventualità in cui l'Amministrazione eserciti tale opzione di proroga, il contratto potrà essere prorogato per una durata massima pari a 4 mesi. La facoltà di esercitare tale opzione sarà comunicata dall'Amministrazione all'operatore economico mediante PEC certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.
5. In sede di esercizio delle opzioni sopra richiamate, i quantitativi oggetto della fornitura e le consegne relative verranno comunicati all'atto dell'esercizio dell'opzione, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione e nei limiti dell'importo previsto.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, l'operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 8 – Importo del contratto

1. L'importo della fornitura a base di gara è pari ad euro 92.000,00 al netto dell'IVA (importo biennale di fornitura euro 112.240,00, IVA inclusa). L'importo per l'eventuale rinnovo per 1 anno è pari ad euro 46.500,00 al netto dell'IVA, e per l'eventuale proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 è pari ad euro 15.333,33 al netto dell'IVA. Tali importi devono intendersi comprensivi di tutte le spese occorrenti per il trasporto e la consegna nei luoghi indicati nell'Allegato A, nonché di tutti gli oneri, spese e questioni ad essa inerenti.

2. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato speciale d'appalto offerto dall'operatore economico si intende indicato in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
3. La stazione appaltante si riserva la possibilità di eventuali variazioni contrattuali, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Il valore complessivo complessivo a base di gara è pari ad euro così determinato:
 - importo fornitura biennale a base di gara: euro 92.000,00 al netto dell'IVA;
 - importo eventuale rinnovo per 1 anno: euro 46.500,00 al netto dell'IVA;
 - importo eventuale proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023: euro 15.333,33 al netto dell'IVA;
 - importo eventuale aumento fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023: euro 30.766,67 al netto dell'IVA;
 - valore complessivo a base di gara: 184.600,00 al netto dell'IVA.

Art. 8 bis – Revisione prezzi

1. Trascorsi 12 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione del prezzo nella misura percentuale del 80% della variazione media annua dell'indice ISTAT – FOI.
2. La procedura di revisione del prezzo si attiva su istanza di parte, mediante formulazione scritta all'indirizzo PEC dell'Amministrazione.
3. La richiesta da parte dell'aggiudicatario potrà essere effettuata una sola volta all'anno, ai fini del riconoscimento della revisione a partire dal secondo anno. Le successive richieste potranno essere riconosciute decorsi almeno 12 mesi dalla precedente revisione. La revisione del prezzo contrattuale verrà annualmente calcolata secondo i dati ISTAT, riferiti al dodicesimo mese di ciascuna annualità del contratto a prescindere dal mese di presentazione della richiesta.
4. La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione; nel caso in cui l'aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5% dell'importo complessivo, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.
5. La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'operatore economico, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto, termini e modalità di consegna

1. Il direttore dell’esecuzione (RUP) dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all’operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell’allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L’operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
3. Qualora l’operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’operatore economico.
4. La consegna della carta in risme, corrispondente alla tipologia e ai quantitativi richiesti, dovrà essere effettuata in più soluzioni, al piano di ciascuna struttura comunale indicata nell’allegato A, come di seguito indicato:
per l’anno 2023: è prevista un’unica consegna, che dovrà avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data stipula del contratto e comunque entro il 31 dicembre 2023;
per l’anno 2024: sono previste 3 consegne, che dovranno essere rispettivamente eseguite entro il 30 aprile 2024, entro il 31 agosto 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 e comunque entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio del relativo ordine;
per l’anno 2025: sono previste 3 consegne, che dovranno essere rispettivamente eseguite entro il 30 aprile 2025, entro il 31 agosto 2025 ed entro il 31 dicembre 2025 e comunque entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio del relativo ordine.
5. Le operazioni di scarico dal mezzo di trasporto al piano sono a carico del fornitore, che pertanto deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.
6. Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l’esatta indicazione delle quantità e della qualità degli articoli forniti, nonché degli indirizzi di consegna, dovrà essere recapitato presso le diverse sedi comunali, in orario di apertura degli uffici, preferibilmente la mattina dalle ore 8.30 alle 12.00 (salvo quanto eventualmente indicato nell’Allegato A rispetto alle sedi circoscrizionali).
7. I prodotti richiesti dovranno pervenire in idoneo imballo atto a salvaguardare il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne le qualità.
8. In caso di esercizio dell’opzione di proroga ai sensi dell’art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e/o dell’esercizio dell’opzione di proroga ai sensi dell’art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 i quantitativi oggetto della fornitura e le consegne relative verranno comunicati all’atto dell’esercizio dell’opzione, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione e nei limiti dell’importo previsto.

Art. 10 bis – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell’esecuzione del contratto si dà atto dell’applicazione del Capo II dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sostituzione di prodotti e gestione dei resi

1. Nel caso in cui durante il periodo di validità e di efficacia del contratto l’operatore economico non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore, evoluzione dei materiali o introduzione sul mercato di nuovi prodotti con caratteristiche equivalenti o migliorative, l’operatore economico dovrà obbligatoriamente e tempestivamente, e comunque entro 15 giorni, dare comunicazione scritta all’Amministrazione ed indicare il prodotto sostitutivo avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche e qualitative rispetto a quelle offerte fornendo, a dimostrazione, la relativa scheda tecnica, al

medesimo prezzo del prodotto iniziale. L'Amministrazione procederà alla verifica della scheda tecnica del prodotto sostituito e provvederà a comunicare all'operatore economico la relativa accettazione. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l'operatore economico sarà tenuto a fornire un'ulteriore prodotto con le caratteristiche richieste.

2. In ogni caso l'operatore economico si impegna a ritirare senza alcun addebito a carico dell'Amministrazione entro 15 giorni dalla contestazione, i beni che dovessero risultare non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato o non rispondente alle caratteristiche minime previste, concordando con l'Amministrazione la modalità di ritiro. In tal caso l'operatore economico dovrà provvedere alla sostituzione dei beni consegnati con quelli effettivamente ordinati e/o esenti da vizi entro 20 giorni dalla contestazione.

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
2. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere all'emissione della documentazione fiscale da parte dell'operatore economico. L'Amministrazione provvede, al termine delle operazioni di verifica, a comunicare all'operatore economico il positivo accertamento della regolare esecuzione. Nell'eventualità in cui l'operatore economico procedesse all'emissione della documentazione fiscale prima di tale comunicazione, l'Amministrazione sospenderà i termini per il pagamento della fattura.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'operatore economico entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, unicamente in formato elettronico.
4. Nella fattura elettronica devono essere inseriti, tra l'altro:
 - a) il codice CIG (codice identificativo di gara);
 - b) gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento della fornitura;
 - c) il Codice Univoco Ufficio che, per l'Ufficio Partenariato Pubblico Privato ed Economato, è il seguente: FZ9VF0.
5. L'invio della fattura elettronica deve avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio – SDI) e la trasmissione è vincolata alla presenza del Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
6. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.
7. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'operatore economico, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
8. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di

regolarità contributiva. Le modalità di applicazione sono concordate con l'aggiudicatario all'avvio del servizio.

9. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'operatore economico, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'operatore economico.
10. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione.
11. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
12. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale con esito positivo.
13. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'operatore economico si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali non conformità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 23.
3. La stazione appaltante, ove le non conformità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Divieto di subappalto

1. Non è ammesso il subappalto.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 18 – Sicurezza

1. L'Amministrazione, in merito alla valutazione delle attività oggetto dell'appalto che prevede la sola fornitura di beni, precisa che non si è riscontrata presenza di rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi e pertanto non viene predisposto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).
2. L'operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 19 – Elezione di domicilio dell'operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento e l'operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 21 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'operatore economico.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.
7. Ai sensi dell'art. 117 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 22 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 23 – Penali

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare al fornitore una penale nella misura pari al 0,05% dell'importo contrattualmente dovuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nelle seguenti ipotesi:
 - a) ritardo nella consegna: per ogni giorno solare di ritardo non imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto stabilito dall'art. 10 del presente Capitolato;
 - b) ritardo nella sostituzione dei prodotti non conformi oggetto di reso di cui all'art. 11, per ogni giorno solare di ritardo non imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito decorsi i 20 giorni dalla segnalazione di non conformità;
L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare al fornitore una penale compresa tra 100,00 e 1.000,00 euro per ogni ulteriore inadempimento degli obblighi previsti in capo all'operatore economico dal presente capitolato e negli atti di gara. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o del disservizio.
2. In ogni caso dopo il cinquantesimo giorno di ritardo l'Amministrazione comunale potrà continuare ad applicare dette penalità, ovvero acquistare prodotti non ancora consegnati, addebitando le maggiori spese all'operatore economico, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 24.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'operatore economico ha facoltà di presentare le proprie

osservazioni per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 24 fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. Nel caso in cui l'operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 21 del presente capitolato.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla disciplina vigente in materia.

Art. 24 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art.122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione della fornitura;
 - c) subappalto non autorizzato, in violazione dell'articolo 16 del presente capitolato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 17 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24 del presente capitolato;
 - g) verificarsi di danni a persone e/o cose nell'esecuzione del contratto.
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'operatore economico.

Art. 25 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 26 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023 sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 27 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora l'operatore economico o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione comunale.
4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

Art. 28 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 29 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo relativa al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. L'Amministrazione si riserva, nel caso in cui intervenga una convenzione APAC o Consip - al momento non presenti - a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione (salvo accettazione da parte dell'operatore economico o del contraente del prezzo più basso previsto dalla convenzione APAC o Consip), di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto ovvero di recedere dal contratto previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'operatore economico.

Art. 31 – Codice di comportamento

1. A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 27.12.2022 n. 380 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione (www.comune.trento.it) – i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Art. 32 – Norma di chiusura

1. L'operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.